



COMUNE DI ARCIDOSSO  
Provincia di Grosseto

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 14 del 28/04/2023**

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.**

L'anno 2023, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 18:00, presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Jacopo Marini il Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Mirella Cavuoto.

Intervengono i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenza</b>
MARINI JACOPO	Sindaco	P
RAVIOLA MANFREDO	Consigliere	P
MELANI SABRINA	Consigliere	P
PASTORELLI CRISTINA	Consigliere	P
NANNI RACHELE	Consigliere	P
TIBERI FILIPPO	Consigliere	P
BECHINI DANIELE	Consigliere	A
ROSI ROBERTO	Consigliere	P
RANUCCI MAURIZIO	Consigliere	P
LAZZERONI CORRADO	Consigliere	A
LAZZERETTI ALBERTO	Consigliere	A
AMATI GUENDALINA	Consigliere	P
GAROSI GABRIELE	Consigliere	AG

PRESENTI: 9

ASSENTI: 4

E' altresì presente, senza alcun diritto di voto, l'assessore esterno sig. Bellucci Romolo

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

CONSIDERATO che:

- la Legge 25 Febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all’art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all’articolo 1, comma 775, prevede comunque che “in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;
- l’art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia , Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ”chi inquina paga”;
- con la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/12/2019, le successive deliberazioni ARERA n. 57/2020, n. 158/2020, n. 238/2020, n. 493/2020 e la determina n. 2/2020 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha deliberato l’avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025;
- con il primo MTR si introduceva il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, mentre con l’MTR-2 si regolano da oggi anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti, penalizzando decisamente il conferimento in discarica;
- con la nuova Deliberazione n. 363/2021/R/Rif ARERA ha stabilito che il Piano Finanziario TARI venga sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, prevedendo un aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2023 ai fini TARI nonché il Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale per il quadriennio 2022-2025;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince per l'annualità 2023 un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 1.090.864,00, che a seguito delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, si riduce ad €. 1.065.453,00, di cui €. 590.241,00 per costi variabili ed €. 475.212,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2023 di cui all'art. 4, Allegato A, della deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Arcidosso un incremento nella misura del 5,00% del Piano Finanziario TARI 2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2022 con la quale il Comune di Arcidosso aveva approvato le tariffe della TARI per l'anno 2022;

RITENUTO pertanto di dover approvare le tariffe TARI per l'anno 2023 sulla base dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario 2022/2025, annualità 2023, redatto dalla Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti ATO Toscana Sud, integrato con i costi direttamente sostenuti dal Comune di Arcidosso, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche e di quelle non domestiche sono rimasti invariati rispetto a quelli dello scorso anno;

PRESO ATTO:

- che il Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato "CITTADINANZA ATTIVA" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 30/11/2015 all'art. 13 comma 6 prevede "L'ammontare complessivo annuo delle agevolazioni TARI derivanti dall'attività di volontariato civico è determinato dal Consiglio Comunale ogni anno in sede di approvazione P.E.F./tariffe";

- che il costo delle agevolazioni previste è complessivamente quantificato in €. 700,00 per l'anno 2023, e che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende finanziarie con risorse generali di bilancio;

- che pertanto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2023 verrà previsto idoneo stanziamento all'intervento il quale "finanzierà" il costo dell'agevolazione sopra detta non potendo essere a carico delle altre utenze;

PRESO ATTO altresì del "Regolamento per l'adozione dei cani randagi ritrovati sui territori comunali dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 del 23/03/2018, ed in particolare dell'art. 9 che testualmente recita "I Comuni, al fine di incentivare l'adozione dei cani, potranno prevedere riduzioni del tributo comunale denominato TA.RI, in sede di approvazione delle tariffe ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso";

RITENUTO di voler concedere a coloro che adotteranno un cane secondo le modalità stabilite nel sopracitato regolamento approvato dall'Unione dei Comuni una riduzione della TARI a valere sulle utenze domestiche così disciplinata:

- agevolazione pari al 50% della tariffa, sia fissa che variabile, fino ad un massimo di €. 240,00 ad utenza;

- l'agevolazione di cui sopra non sarà applicata “una tantum” per l'intero anno ma sarà rapportata ai mesi effettivi di adozione partendo dal mese successivo a quello in cui l'adozione è avvenuta e documentata;
- il contribuente dovrà comunicare all'ente, su carta libera o su apposito modello messo a disposizione dall'ufficio tributi, tutti i dati necessari inerenti l'adozione del cane chiedendo contestualmente l'applicazione della riduzione de quo;
- la riduzione sarà applicata a consuntivo e verrà calcolata sull'importo effettivamente pagato nell'anno 2023 dal richiedente relativamente alla sola abitazione principale di Categoria catastale A;
- non si procederà alla concessione della riduzione in caso di morosità;
- il costo delle agevolazioni così previste è complessivamente quantificato in €. 480,00 per l'anno 2023, che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende finanziare con risorse generali di bilancio, risorse da inserire sul bilancio pluriennale 2023/2025, annualità 2024, anno in cui effettivamente verranno decurtate ai beneficiari;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, : *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno , sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“ A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei*

*medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2022 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9, in data 06/07/2020;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile;

Tutto ciò premesso,

Con voti favorevoli n. 8 n. 1 contrario (Amati) espressi palesemente per alzata di mano, presenti e votanti n. 9 Consiglieri compreso il Sindaco;

#### DELIBERA

- 1) DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI UTILIZZARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, per la determinazione delle tariffe 2023, il Piano Finanziario TARI, redatto sulla base del PEF (ATO-Comune) 2022-2025, annualità 2023, dell'importo di €. 1.065.453,00 (PEF approvato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 29/07/2022), riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- 3) DI FISSARE per l'anno 2023 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
- 4) DI DARE ATTO che le tariffe contenute nel documento allegato ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2023;
- 5) DI APPROVARE, altresì, per l'anno 2023, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 6) DI PREVEDERE per l'agevolazione prevista dal Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato "CITTADINANZA ATTIVA" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 30/11/2015, all'art. 13, comma 6, l'importo di €. 700,00 a totale carico del bilancio comunale dando atto che essendo la stessa finanziata con risorse generali di bilancio troverà idonea previsione contabile in idoneo intervento di spesa;
- 7) DI PREVEDERE sulla base del "Regolamento per l'adozione dei cani randagi ritrovati sui territori comunali dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 del 23/03/2018, ed in particolare dell'art. 9 dello stesso, un'agevolazione pari al 50% della tariffa, sia fissa che variabile, fino ad un massimo di € 240,00 ad utenza, agevolazione disciplinata in dettaglio in narrativa. Il costo delle agevolazioni è complessivamente quantificato in €. 480,00 per l'anno 2023 a totale carico del bilancio comunale dando atto che le risorse saranno inserite sul bilancio pluriennale 2023/2025, annualità 2024, anno in cui effettivamente verranno decurtate ai beneficiari;
- 8) DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo Comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;
- 9) DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art.13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Quindi

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta la necessità di determinare immediatamente le tariffe TARI per l'anno 2023;

Con voti favorevoli n. 8 n. 1 contrario (Amati) espressi palesemente per alzata di mano, presenti e votanti n. 9 Consiglieri compreso il Sindaco;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Jacopo Marini

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Mirella Cavuoto